

PROVVEDIMENTI ZONA ARANCIONE

DPCM 2 MARZO 2021

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONE

- Fino al 27 marzo 2021, sono **vietati gli spostamenti tra Regioni diverse** e provincie autonome.
- È vietato circolare **dalle ore 22 alle ore 5 del mattino**, salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute.
- **È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- **Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale** è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle ore 5:00 alle ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. **(VIETATO FINO AL 14 MARZO 2021 IN REGIONE LOMBARDIA – ORDINANZA N. 714 “ARANCIONE RAFFORZATO”)**
- Sono comunque consentiti gli spostamenti dai **comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ATTIVITA' COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE

- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata dal **codice Ateco 56.3 (“BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA”)**, l'asporto è consentito esclusivamente **fino alle ore 18:00**.
- **Le attività commerciali al dettaglio sono consentite** con distanza interpersonale di 1 metro, ingressi dilazionati e sosta all'interno dei locali per il tempo necessario per effettuare l'acquisto.
- **Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili, a eccezione** delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- Nelle giornate festive e prefestive, restano aperte le attività commerciali al dettaglio nelle **medie e grandi strutture di vendita** non ricomprese nei centri commerciali.

PROVVEDIMENTI ZONA ARANCIONE

DPCM 2 MARZO 2021

RILEVAZIONE TEMPERATURA CLIENTI

- Il DPCM non prevede l'obbligo della rilevazione della temperatura corporea per i clienti delle attività commerciali, salvo prossime modifiche da parte di Regione Lombardia.

SPORT

- Sono chiusi gli impianti sciistici.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e di riabilitazione.
- È consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto, nel rispetto delle distanze interpersonali.
- È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto (fatto salvo eventi nazionali), compresa l'attività dilettantistica di base.

MUSEI, SPETTACOLI, ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE E ALTRO

- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche (servizi su prenotazione) e degli archivi.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
- Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.